

Repertorio n. 3638

Raccolta n. 2838

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio.

31 maggio 2017

In Corigliano Calabro, presso i locali del "Centro di Eccellenza", alla Via N. Macchiavelli.

Innanzi a me dott. Francesco De Rosis, Notaio in Acri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

si costituiscono:

1. **COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO**, con sede

municipale in Alessandria del Carretto alla Piazza Municipio, codice

fiscale 81001290782, rappresentato dal Sindaco pro tempore

signor GAUDIO Vincenzo, nato ad Alessandria del Carretto il dì 11

settembre 1952, codice fiscale GDA VCN 52P11 A1830, domiciliato

per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi

di legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 dicembre 2016,

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, rappresentato dal

signor ADDUCI ROCCO, nato a Castrovillari il 10 luglio 1983,

giusta procura speciale a mio rogito in data odierna, Rep. n. 3635,

che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte

integrante e sostanziale;

2. **COMUNE DI ALBIDONA**, con sede municipale in Albidona al Vico II

Principe Umberto, codice fiscale 81001050780, in quest'atto

rappresentato dal Sindaco pro tempore signora DI PALMA

Filomena, nata a Foggia il 15 gennaio 1955, domiciliata per la

carica presso la sede, munita degli occorrenti poteri ai sensi di

legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15 dicembre 2016, e

della deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 9 marzo 2017,

immediatamente eseguibili ai sensi di legge;

3. **COMUNE DI AMENDOLARA**, con sede municipale in Amendolara

alla Piazza A. Sassone, codice fiscale 81000650788, in quest'atto

rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore, per impedimento del

Sindaco pro tempore, signor APRILE Pasquale, nato ad Amendolara

il 24 luglio 1949, domiciliato per la carica presso la sede, munito

degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto

comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 47 del 2 dicembre 2016, immediatamente eseguibile

ai sensi di legge;

4. **COMUNE DI CALOPEZZATI**, con sede municipale in Calopezzati

alla Via Sant'Antonio n. 10, codice fiscale 87000270782, in

quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore signor

MANGONE Franco Cesare, nato a Calopezzati il 15 settembre 1959,

domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti

poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21

dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

	5. COMUNE DI CALOVETO , con sede municipale in Caloveto alla	
	Piazza dei Caduti n. 24, codice fiscale 87000370780, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor MAZZA Umberto,	
	nato a Rossano il 1° novembre 1977, domiciliato per la carica	
	presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del	
	vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del	
	Consiglio Comunale n. 25 del 22 dicembre 2016, immediatamente	
	eseguibile ai sensi di legge;	
	6. COMUNE DI CANNA , con sede municipale in Canna alla Via	
	Nicholas Green, 1, codice fiscale 81000970780, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signora PANARACE	
	Giovanna, nata a Canna il 14 dicembre 1965, domiciliata per la	
	carica presso la sede, munita degli occorrenti poteri ai sensi di	
	legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10 dicembre 2016,	
	immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	7. COMUNE DI CARIATI , con sede municipale in Cariati alla Piazza	
	R. Trento, codice fiscale 87000210788, in quest'atto rappresentato	
	dal Sindaco pro tempore signora GRECO Filomena, nata a	
	Terravecchia il dì 11 giugno 1966, domiciliata per la carica presso	
	la sede, munita degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente	
	Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 54 del 20 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	8. COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO , con sede municipale in	

	Cassano all'Ionio alla Via Giovanni Amendola, codice fiscale	
	88000230784, rappresentato dal Sindaco pro tempore signor	
	PAPASSO Giovanni, nato a Cassano all'Ionio il 23 gennaio 1958,	
	domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti	
	poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in	
	esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27	
	dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,	
	rappresentato dalla signora IUELE ROSSELLA, nata a Castrovillari	
	il 28 ottobre 1985, giusta procura speciale a rogito Segretario	
	Comunale del Comune di Cassano allo Ionio in data odierna, che si	
	allega al presente atto sotto la lettera " B ", per formarne parte	
	integrante e sostanziale;	
	9. COMUNE DI CASTROREGIO , con sede municipale in Castroregio	
	alla Via Brigna n. 15, codice fiscale 81001230788, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor ADDUCI Alessandro,	
	nato ad Alessandria del Carretto il 20 settembre 1957, domiciliato	
	per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi	
	di legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 dicembre 2016,	
	immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	10. COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA , con sede municipale in	
	Cerchiara di Calabria alla Via Antonio Caputi, codice fiscale	
	81000170787, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor CARLOMAGNO Antonio, nato a Cerchiara di Calabria il di 8	
	giugno 1963, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	

	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del	
	23 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	11. COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO , con sede municipale in	
	Corigliano Calabro alla Via Barnaba Abenante, codice fiscale	
	00391240785, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor GERACI Giuseppe, nato a Corigliano Calabro il 28 agosto	
	1948, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del	
	24 febbraio 2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	12. COMUNE DI CROPALATI , con sede municipale in Cropalati alla	
	Via Roma n. 86, codice fiscale 87000090784, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor LETTIERI Luigi, nato	
	a Cariati il 17 maggio 1984, codice fiscale LTT LGU 84E17 B774L,	
	domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti	
	poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in	
	esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20	
	dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	13. COMUNE DI CROSIA , con sede municipale in Crosia al Viale	
	Sant'Andrea, codice fiscale 87000330784, in quest'atto	
	rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore, per impedimento del	
	Sindaco, signor FORCINITI Serafino, nato a Corigliano Calabro il 15	
	gennaio 1978, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	

	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del	
	19 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	14. COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA, con sede municipale in	
	Francavilla Marittima alla Via Mazzini n. 41, codice fiscale	
	88000250782, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor BETTARINI Franco, nato a Francavilla Marittima il 20	
	gennaio 1960, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del	
	14 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	15. COMUNE DI MANDATORICCIO, con sede municipale in	
	Mandatoriccio alla P.zza del Popolo n. 1, codice fiscale	
	87000010782, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor DONNICI Angelo, nato a Cosenza il 7 ottobre 1956, codice	
	fiscale DNN NGL 56R07 D086U, domiciliato per la carica presso la	
	sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente	
	Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 47 del 21 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	16. COMUNE DI MONTEGIORDANO, con sede municipale in	
	Montegiordano alla Via Giovanni XXIII n. 31, codice fiscale	
	81000570788, in quest'atto rappresentato dal Vice Sindaco	
	protempore, per impedimento del Sindaco, signor BASILE Aldo	
	Giuseppe, nato a Montegiordano il 27 ottobre 1952, domiciliato per	
	la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di	

	legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21 dicembre 2016,	
	immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	17. COMUNE DI NOCARA , con sede municipale in Nocara alla Via	
	Polmo, 8, codice fiscale 81000890780, in quest'atto rappresentato	
	dal Sindaco pro tempore signor TREBISACCE Francesco, nato a	
	Roseto Capo Spulico il di 11 dicembre 1958, domiciliato per la	
	carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di	
	legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 novembre 2016,	
	immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	18. COMUNE DI ORIOLO , con sede municipale in Oriolo alla Via Pietro	
	Toscani n. 75, codice fiscale 81001210780, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor BONAMASSA	
	Giorgio, nato ad Oriolo il 28 novembre 1941, domiciliato per la	
	carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di	
	legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19 dicembre 2016 e	
	della Giunta Comunale n. 31 del 30 marzo 2017, immediatamente	
	eseguibili ai sensi di legge;	
	19. COMUNE DI PALUDI , con sede municipale in Paludi al Piazzale	
	Francesco Epifanio Salatino n. 1, codice fiscale 00364800789, in	
	quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore signor BALDINO	
	Domenico, nato a Paludi il 25 maggio 1952, domiciliato per la	
	carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di	

	legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/CC del 20 dicembre	
	2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	20. COMUNE DI PIETRAPAOLA , con sede municipale in Pietrapaola	
	alla Via Santa Maria, codice fiscale 87000290780, in quest'atto	
	rappresentato dal signor TENUTA STEFANO, nato a Cosenza il 9	
	settembre 1963, quale Sub Commissario, domiciliato per la carica	
	presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, data	
	nomina Commissario Prefettizio 15/03/2017 (Decreto Prefetto di	
	Cosenza prot. n. 20133 del 15/03/2017), decreto di nomina del	
	Sub Commissario Prot. Uscita n. 0021569 del 20 marzo 2017 della	
	Prefettura provinciale di Cosenza, ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21 dicembre 2016,	
	immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	21. COMUNE DI PLATACI , con sede municipale in Plataci al Viale dello	
	Sparviero n. 16, codice fiscale 81001370782, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor TURSI Francesco,	
	nato a Plataci il 16 luglio 1969, domiciliato per la carica presso la	
	sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente	
	Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 31 del 22 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	22. COMUNE DI ROCCA IMPERIALE , con sede municipale in Rocca	
	Imperiale alla Via Castello Aragona, codice fiscale 81000250787, in	
	quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore signor RANU'	

	Giuseppe, nato a Taranto il 22 settembre 1974, codice fiscale RNA	
	GPP 74P22 L049K, domiciliato per la carica presso la sede, munito	
	degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto	
	comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 38 del 23 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	23. COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO , con sede municipale in	
	Roseto Capo Spulico alla Via N.Converti n. 2, codice fiscale	
	81000110783, in quest'atto rappresentata dal Vice Sindaco pro	
	tempore, per impedimento del Sindaco pro tempore, signor ROCCO	
	Fioravante, nato a Roseto Capo Spulico il 4 dicembre 1959,	
	domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti	
	poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in	
	esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29	
	dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	24. COMUNE DI ROSSANO , con sede municipale in Rossano alla	
	Piazza Santi Anargiri, codice fiscale 00396810780, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor MASCARO Stefano,	
	nato a Napoli il 17 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la	
	sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente	
	Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 32 del 28 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	25. COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE , con sede municipale in San	
	Cosmo Albanese alla Piazza della Libertà, codice fiscale	

	00355620782, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor BAFFA DAMIANO, nato a San Cosmo Albanese il 10 marzo	
	1968, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del	
	18 gennaio 2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	26. COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE , con sede municipale in	
	San Demetrio Corone alla Via Domenico Mauro n. 82, codice fiscale	
	84000290787, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor LAMIRATA SALVATORE, nato a San Demetrio Corone il 9	
	febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del	
	5 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	27. COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE , con sede municipale in	
	San Giorgio Albanese alla Piazza Guglielmo Marconi n. 1, codice	
	fiscale 84000230783, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro	
	tempore signor GABRIELE Gianni, nato a San Giorgio Albanese il 7	
	agosto 1969, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del	
	14 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	28. COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI , con sede municipale in	
	San Lorenzo Bellizzi alla Piazza Benedetto Croce n. 12, codice	
	fiscale 81000490789, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro	

	tempore signor CERSOSIMO Antonio, nato a Corigliano Calabro il	
	10 settembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede, munito	
	degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto	
	comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 28 del 19 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	29. COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO , con sede municipale in	
	Santa Sofia d'Epiro alla Via Largo Trapeza n.1, codice fiscale	
	00344900782, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore	
	signor CERAMELLA Gianfranco, nato a Santa Sofia d'Epiro il 4	
	marzo 1972, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli	
	occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed	
	in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del	
	18 gennaio 2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	30. COMUNE DI SCALA COELI , con sede municipale in Scala Coeli	
	alla Via Provinciale n. 24, codice fiscale 87002130786, in quest'atto	
	rappresentato dal Sindaco pro tempore signor MATALONE	
	GIOVANNI, nato a Cariati il 17 ottobre 1963, domiciliato per la	
	carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di	
	legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17 dicembre 2016,	
	immediatamente eseguibile ai sensi di legge;	
	31. COMUNE DI TERRAVECCHIA , con sede municipale in	
	Terravecchia alla Via Garibaldi n. 18, codice fiscale 87002080783,	
	in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore signor	

SANTORO Mauro, nato a Terravecchia il 23 luglio 1958, codice fiscale SNT MRA 58L23 L134M, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

32. **COMUNE DI TREBISACCE**, con sede municipale in Trebisacce alla Piazza della Repubblica n. 25, codice fiscale 00378820781, rappresentato dal Sindaco pro tempore signor MUNDO FRANCESCO, nato ad Albidona il 23 settembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23 dicembre 2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, rappresentato dal signor ADDUCI ROCCO, nato a Castrovillari il 10 luglio 1983, giusta procura speciale a mio rogito in data odierna, Rep. n. 3637, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale;

33. **COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE**, con sede municipale in Vaccarizzo Albanese alla Via Croinusevet, 2, codice fiscale 84000210785, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore signor POMILLO Antonio, nato a Rossano il 9 marzo 1965, codice fiscale PML NTN 65C09 H579X, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio

	Comunale n. 42 del 9 dicembre 2016, immediatamente eseguibile	
	ai sensi di legge;	
	34. COMUNE DI VILLAPIANA , con sede municipale in Villapiana alla	
	Via Campo della Libertà, codice fiscale 81000090787, in quest'atto	
	rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore, per impedimento del	
	Sindaco (MONTALTI PAOLO, nato a Villapiana il 3 maggio 1945, c.f.	
	MNT PLA 45E03 B903T), signor CAVALIERE LUIGI FRANCESCO,	
	nato a San Lorenzo Bellizzi il 18 luglio 1952, codice fiscale MNT	
	PLA 45E03 B903T, domiciliato per la carica presso la sede, munito	
	degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto	
	comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale n. 8 del 30 gennaio 2017, immediatamente eseguibile ai	
	sensi di legge;	
	35. CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO	
	JONIO COSENTINO , con sede in Trebisacce alla Via XXV Aprile SS	
	106, iscritto al Registro Imprese di Cosenza con il codice fiscale	
	94017400782, REA 220175, in quest'atto rappresentato dal Vice	
	Presidente, per impedimento del Presidente, signor PIRILLO	
	Stefano, nato a Corigliano Calabro il 20 gennaio 1964, domiciliato	
	per la carica presso la sede, nella sua qualità di Presidente e legale	
	rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi	
	di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione della deliberazione	
	della Deputazione Amministrativa n. 109 del di 8 maggio 2017 e n.	
	111 del 16 maggio 2017, immediatamente eseguibile ai sensi di	
	legge;	

36. **MANCINI RAFFAELLA**, nata a Vaccarizzo Albanese il 13 marzo

1969, ivi residente alla Via Aloisio Elmo n. 55, codice fiscale MNC

RFL 69C53 L524X, quale titolare dell'omonima ditta individuale con

sede in Corigliano Calabro alla C.da Mezzofato n. 52, iscritta al

Registro Imprese di Cosenza con il codice fiscale sopra indicato,

REA 204511, in quest'atto rappresentata dal signor Minisci

Edmondo, appresso generalizzato, giusta procura speciale a mio

rogito del 25 maggio 2017, Rep. n. 3621, che si allega al presente

atto sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale;

37. **CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA**

PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) SEDE DI COSENZA, con sede

in Cosenza alla Via G. Mancini, codice fiscale 80004690782, in

quest'atto rappresentato dal signor ROSA Francesco, nato a

Cosenza il 27 luglio 1973, domiciliato per la carica presso la sede,

nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito

degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in

esecuzione di delibera del 10 febbraio 2017;

38. **MINISCI EDMONDO**, nato a Santeramo in Colle il 6 marzo 1964,

residente in Corigliano Calabro alla Via A. Gramsci, codice fiscale

MNS DND 64C06 I330X, quale titolare della ditta individuale

"AZIENDA AGRICOLA SAN MAURO" con sede in Corigliano Calabro

alla C.da Mezzofato n. 41, iscritta al Registro Imprese di Cosenza

con il codice fiscale sopra indicato, REA 144437;

39. **CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE DI ROCCA IMPERIALE**

IGP, con sede in Rocca Imperiale alla Via Castello Aragona n.2,

iscritto al Registro Imprese di Cosenza con il codice fiscale

94024530787, REA 221771, in quest'atto rappresentato dal signor

MARINO Vincenzo, nato a Rocca Imperiale il 20 aprile 1947,

domiciliato per la carica presso la sede, nella sua qualità di Legale

rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi

di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione di deliberazione del

c.d.a. n. 1 del 14 gennaio 2017;

40. AMICI DELLA TERRA ITALIA/ENTE GESTORE RISERVE

NATURALI REGIONALI DEL LAGO DI TARSIA E DELLA FOCE

DEL CRATI, con sede in Tarsia (CS) alla Via G. Garibaldi n.

4-Palazzo Rossi, codice fiscale 80425370584, in quest'atto

rappresentato dal signor Brusco Agostino, nato a Cosenza il di 11

ottobre 1966, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua

qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito degli

occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in

esecuzione di delibera n. 2 del 27 febbraio 2017;

41. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI COSENZA, con sede

in Cosenza alla Via Oberdan n. 46, codice fiscale 80001670787, in

quest'atto rappresentato dal signor Tarasi Pietro, nato a Cosenza il

28 febbraio 1962, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua

qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito degli

occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in

esecuzione di delibera di Giunta Esecutiva del 27 marzo 2017;

42. CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA IGP "CLEMENTINE DI

CALABRIA", con sede in Corigliano Calabro (CS) alla Via SS.

Cosma e Damiano n. 47, iscritto al Registro Imprese di Cosenza con il codice fiscale 02230400786, REA 228861, in quest'atto rappresentato dal signor SALIMBENI Giorgio, nato a Corigliano Calabro il 25 luglio 1968, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione di delibera del c.d.a del 25 maggio 2017, in quest'atto rappresentato dalla signora Martilotti Gabriella, appresso generalizzata, giusta procura speciale a mio rogito in data odierna, Rep. n. 3634, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale;

43. ASSOCIAZIONE PRO LOCO PROVINCIALE - COMITATO UNPLI

COSENZA DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D'ITALIA, con sede operativa in Rende alla via Busento, con sede legale in Belvedere Marittimo alla Via G. Petrellis, codice fiscale 98017690789, in quest'atto rappresentato dal signor GROSSO LA VALLE Antonello, nato a Belvedere Marittimo il 28 gennaio 1980, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione di delibera del consiglio provinciale del 18 marzo 2017;

44. CIA CALABRIA NORD, con sede in Cosenza alla P.zza della Vittoria

n. 16, codice fiscale 98104020783, in quest'atto rappresentato dal signor MORTATI Ferdinando, nato a Cosenza il 19 luglio 1977, codice fiscale MRT FDN 77L19 D086V, domiciliato per la carica

presso la sede, nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione di delibera del Consiglio direttivo del 28 dicembre 2016;

45. ASSOCIAZIONE VOLARE A SANTO STEFANO, con sede in Rende alla C.da Macchialonga n. 21, codice fiscale 98063190783, in quest'atto rappresentato, per impedimento del Presidente, dal signor VOLPENTESTA Vincenzo, nato a Cosenza il 7 settembre 1987, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua qualità di Vice Presidente e Legale rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione di delibera di c.d.a del 24 marzo 2017;

46. FEDERIMPRESE CALABRIA, con sede in Rossano (CS) alla C.da S. Irene, codice fiscale 98083670780, in quest'atto rappresentato dal signor BERALDI Francesco, nato a Crosia il 30 marzo 1969, codice fiscale BRL FNC 69C30 D184X, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto ed in esecuzione di delibera di consiglio direttivo n. 5 del 22 novembre 2016;

47. AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA DI FORTUNATO AMARELLI S.A.S., con sede in Rossano (CS) alla C.da Amarelli, numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza, codice fiscale e partita IVA 01666680788, REA 113516, capitale sociale euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), in quest'atto

rappresentato dal signor AMARELLI Fortunato, nato a Cosenza il 31

ottobre 1972, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua

qualità di socio accomandatario e Legale rappresentante di detta

società, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge e di patti

sociali;

48. CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ALTO JONIO (COTAJ)

COSTA DEI SARACENI, con sede in Corigliano Calabro (CS) alla

Via Fiume Ticino n. 13, codice fiscale 91000300789, in quest'atto

rappresentato dal signor FALSETTA NATALE, nato a Corigliano

Calabro il 15 settembre 1953, domiciliato per la carica presso la

sede, nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente,

munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto

ed in esecuzione di delibera c.d.a n. 1 del 9 gennaio 2017;

49. CONFESERCENTI PROVINCIALE DI COSENZA, con sede in

Cosenza alla Via Domenico Frugieuele n. 14, codice fiscale

98004440784, in quest'atto rappresentato dal signor FARINA

Vincenzo, nato a Roseto Capo Spulico il 20 luglio 1966, codice

fiscale FRN VCN 66L20 H572T, domiciliato per la carica presso la

sede, nella sua qualità di Legale rappresentante di detto ente,

munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del vigente Statuto

ed in esecuzione di delibera di giunta provinciale del 22 marzo 2017;

50. UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI COSENZA, con sede in

Cosenza alla Via Piave n. 3, codice fiscale 01923180788, in

quest'atto rappresentato, per impedimento del Presidente, dalla

signora MARTILOTTI Gabriella, nata a Corigliano Calabro il 6

	febbraio 1974, residente in Milano alla Via Gluck n. 44, codice	
	fiscale MRT GRL 74B46 D005B, domiciliata per la carica presso la	
	sede, nella sua qualità di Vicepresidente e Legale rappresentante di	
	detto ente, munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge, del	
	vigente Statuto ed in esecuzione di delibera del Consiglio direttivo	
	del 28 dicembre 2016.	
	Intervengono altresì, al mero fine di accettare la carica di cui appresso, i	
	signori:	
	- PIZZINI Massimo , nato a Cosenza il di 8 novembre 1976, residente in	
	Trebisacce al C.so Vittorio Emanuele III n. 26, codice fiscale dichiarato	
	PZZ MSM 76S08 D086M, cittadino italiano, quale delegato per il CNA;	
	- GALLOTTA Daniele , nato a Taranto il 9 novembre 1971, residente in	
	Rocca Imperiale al Viale Sandro Pertini n. 82, codice fiscale dichiarato	
	GLL DNL 71S09 L049W, cittadino italiano, quale delegato per il	
	Consorzio tutela del Limone;	
	- SMURRA Federico , nato a Rossano il 21 dicembre 1981, ivi residente	
	alla Via Sicilia, codice fiscale SMR FRC 81T21 H579B, cittadino	
	italiano, quale delegato per l'Associazione pro loco provinciale;	
	- RAMUNDO FRANCESCO , nato a Plataci il 20 giugno 1975, residente	
	ivi alla Via Dante n. 42, codice fiscale RMN FNC 75H20 G733M,	
	cittadino italiano, quale delegato della CIA Nord;	
	- FILIPPELLI Ranieri Marcello Silvestro , nato a Corigliano Calabro il	
	7 febbraio 1964, residente in Rossano alla Via G. Casciaro n. 6, codice	
	fiscale FLP RRM 64B07 D005N, cittadino italiano, quale delegato della	
	Federazione Provinciale Coldiretti Cosenza.	

Io notaio sono certo dell'identità personale delle parti costituite le quali si dichiarano, tutte, di nazionalità italiana per cittadinanza o stato di costituzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Le parti costituiscono tra loro una società consortile a responsabilità limitata quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla normativa vigente in materia con denominazione: "G.A.L. Sibaritide società consortile a responsabilità limitata";

- sede: in Amendolara.

ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è alla Via Falabella n. 11.

Vien fissata una sede operativa in Calopezzati alla Via F. Gullo alla località San Giacomo.

- capitale: Euro 29.600,00 (ventinovemilaseicento virgola zero zero)

- durata: fino al 31 dicembre 2040;

- oggetto: quello previsto nello "STATUTO" riportato di seguito.

ARTICOLO 2 - Il capitale sociale innanzi indicato è integralmente sottoscritto dai soci, con conferimenti effettuati da ciascuno in danaro nelle seguenti misure:

* i soci costituiti dal n. 1 al n. 34 sottoscrivono 2 (due) quote ciascuno di nominali euro 200,00 (duecento virgola zero zero), pari complessivamente all'1,3514% (uno virgola tremilacinquecentoquattordici per cento) del capitale sociale ciascuno;

* i soci costituiti dal n. 35 al n. 50 sottoscrivono 5 (cinque) quote ciascuno

	di nominali euro 200,00 (duecento virgola zero zero), pari al 3,3784% (tre	
	virgola tremilasettecentottantaquattro per cento) del capitale sociale	
	ciascuno.	
	La quota di partecipazione di ciascun socio è proporzionale al rispettivo	
	conferimento.	
	L'ammontare complessivo dei conferimenti in danaro è stato dai soci	
	integralmente liberato mediante le seguenti modalità:	
	* socio "1)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4075234251-10 emesso in data 13 aprile 2017 dalla Banca BCC	
	Mediocrati, filiale di Albidona, all'ordine della costituenda società e munito	
	della clausola di non trasferibilità;	
	* socio "2)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4074315331-08 emesso in data 13 aprile 2017 dalla Banca BCC	
	Mediocrati, filiale di Albidona, all'ordine della costituenda società e munito	
	della clausola di non trasferibilità;	
	socio "3)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4077131851-00 emesso in data 21 aprile 2017 dalla Banca BCC	
	Mediocrati, filiale di Amendolara, all'ordine della costituenda società e	
	munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "4)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	5110271131-04 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	

	zero), emesso in data 6 aprile 2017 dalla Banca BPER, filiale di Crosia,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "5)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	5110271134-07 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 11 aprile 2017 dalla Banca BPER, filiale di Crosia,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "6)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076804113-05 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 14 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Rocca Imperiale, all'ordine della costituenda società e munito della	
	clausola di non trasferibilità;	
	socio "7)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076731723-12 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 3 aprile 2017 dalla Banca BCC del Crotonese, filiale	
	di Cariati, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "8)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4077541183-01 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 10 maggio 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale	

	di Lauropoli, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "9)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4075234271-04, emesso in data 13 aprile 2017 dalla Banca BCC	
	Mediocrati, filiale di Albidona, all'ordine della costituenda società e munito	
	della clausola di non trasferibilità;	
	socio "10)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4073957453-07 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 13 aprile 2017 dalla Banca Sviluppo, filiale di	
	Villapiana, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "11)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	3200104072-09 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 18 aprile 2017 dalla Banca UBI, filiale di Corigliano	
	Calabro, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "12)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	5110271137-10 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 13 aprile 2017 dalla Banca BPER, filiale di Crosia,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	

	socio "13)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	3200078082-06 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 4 aprile 2017 dalla Banca UBI, filiale di Crosia,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "14)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4077140513-04 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 10 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Lauropoli, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "15)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	5110209029-03 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 5 aprile 2017 dalla Banca BPER, filiale di	
	Mandatoriccio, all'ordine della costituenda società e munito della clausola	
	di non trasferibilità;	
	socio "16)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076804033-03 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 11 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Amendolara, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "17)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	

	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4077011091-10 di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), emesso in	
	data 7 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di Amendolara,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "18)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	2200019192-07 di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), emesso in	
	data 5 aprile 2017 da Banca Nuova, filiale di Oriolo, all'ordine della	
	costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "19)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	5110278619-04 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 5 aprile 2017 dalla Banca BPER, filiale di Rossano,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "20)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076731743-06 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 10 aprile 2017 dalla Banca BCC del Crotonese, filiale	
	di Cariati, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "21)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4075290161-07 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	

	zero), emesso in data 15 maggio 2017 dalla Banca Sviluppo, filiale di	
	Villapiana, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "22)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076687063-07 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 6 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Rocca Imperiale, all'ordine della costituenda società e munito della	
	clausola di non trasferibilità;	
	socio "23)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4077466793-10 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 12 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Amendolara, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "24)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	5110278680-00 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 5 maggio 2017 dalla Banca BPER, filiale di Rossano,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "25)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076148303-06 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 6 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	

	Acri, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "26)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076803253-03 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 28 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Acri, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "27)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076148333-10 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 12 aprile 2017 dalla Banca BCC Mediocrati, filiale di	
	Acri, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "28)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	3200077448-09 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 26 aprile 2017 dalla Banca UBI, filiale di Trebisacce,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "29)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4073959863-12 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 27 aprile 2017 dalla Banca Sviluppo, filiale di	
	Mongrassano, all'ordine della costituenda società e munito della clausola	

	di non trasferibilità;	
	socio "30)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076955741-11 di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), emesso in	
	data 7 aprile 2017 dalla Banca BCC del Crotonese, filiale di Cariati,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "31)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4076731753-03 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 12 aprile 2017 dalla Banca BCC del Crotonese, filiale	
	di Cariati, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "32)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	3200152919-02 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 10 maggio 2017 dalla Banca UBI, filiale di	
	Trebisacce, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "33)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4052056294-00 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 6 aprile 2017 dalla Banca Sviluppo, filiale di	
	Cantinella, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	

	socio "34)" come rappresentato, versa la somma di euro 400,00	
	(quattrocento virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n.	
	4074677383-10 in maggior somma di euro 900,00 (novecento virgola zero	
	zero), emesso in data 26 aprile 2017 dalla Banca Sviluppo, filiale di	
	Villapiana, all'ordine della costituenda società e munito della clausola di	
	non trasferibilità;	
	socio "35)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 4077466923-10 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 9 maggio 2017 da BCC Mediocрати, filiale di Amendolara, all'ordine	
	della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "36)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 4073984523-11 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 27 marzo 2017 dalla Banca Sviluppo, filiale di Cantinella, all'ordine	
	della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "37)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 5110266069-12 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 28 marzo 2017 dalla Banca BPER, filiale di Cosenza Ag. 1, all'ordine	
	della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "38)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 8108469336-06 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 28 marzo 2017 da Banco di Napoli, filiale di Corigliano Calabro,	

	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "39)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 4076686953-01 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 27 marzo 2017 da BCC Mediocрати, filiale di Rocca Imperiale,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "40)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 3200109923-10 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 29 marzo 2017 da Banca UBI, filiale di Spezzano Albanese, all'ordine	
	della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "41)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 4002842284-12 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 28 marzo 2017 da Banca Popolare di Bari, filiale di Cosenza Ag. 1,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	
	socio "42)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 5110282201-11 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 27 marzo 2017 da Banca BPER, filiale di Corigliano Calabro,	
	all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non	
	trasferibilità;	

	socio "43)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 8108475646-11 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 27 marzo 2017 da Banco di Napoli, filiale di Cosenza, all'ordine della	
	costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "44)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 3500060597-07 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 15 marzo 2017 da BNL, filiale di Cosenza, all'ordine della costituenda	
	società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "45)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 7020188863-12 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 28 marzo 2017 da Banca Credem, filiale di Rende, all'ordine della	
	costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "46)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 3200082556-08 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 27 marzo 2017 da Banca UBI, filiale di Rossano, all'ordine della	
	costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	
	socio "47)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 5110278642-01 in maggior	
	somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in	
	data 19 aprile 2017 da Banca BPER, filiale di Corigliano Calabro, all'ordine	
	della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;	

socio "48)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille

virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 5110282215-12 in maggior

somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in

data 7 aprile 2017 da Banca BPER, filiale di Corigliano Calabro, all'ordine

della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;

socio "49)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille

virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 4076516683-05 in maggior

somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in

data 27 marzo 2017 da Banca BCC Mediocrati, filiale di Rende, all'ordine

della costituenda società e munito della clausola di non trasferibilità;

socio "50)" come rappresentato, versa la somma di euro 1.000,00 (mille

virgola zero zero) a mezzo assegno circolare n. 7401164675-08 in maggior

somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), emesso in

data 28 marzo 2017 da Banca Unicredit, filiale di Corigliano Calabro,

all'ordine della costituenda società e munito della clausola di non

trasferibilità.

Tali assegni sono stati versati nelle mani dell'organo amministrativo

nominato nel presente atto costitutivo nella persona del presidente del

consiglio di amministrazione, che nella qualità ne rilascia quietanza.

ARTICOLO 3 - I costituiti stabiliscono che la società sia amministrata da

un Consiglio di Amministrazione composto, per un quinquennio, da 15

(quindici) membri nominati nelle persone di:

- RANU' Giuseppe, Presidente (sindaco p.t.)

- FILIPPELLI Ranieri Marcello Silvestro, Vicepresidente

- PIZZINI Massimo, consigliere

- **GALLOTTA Daniele, consigliere**

- **SMURRA Federico, consigliere**

- **BERALDI Francesco, consigliere**

- **RAMUNDO FRANCESCO, consigliere**

- **FARINA VINCENZO, consigliere**

- **MARTIOTTI Gabriella, consigliere**

- **GAUDIO Vincenzo, consigliere (sindaco p.t.)**

- **MONTALTI Paolo, consigliere (sindaco p.t.)**

- **POMILLO Antonio, consigliere (sindaco p.t.)**

- **LETTIERI Luigi, consigliere (sindaco p.t.)**

- **DONNICI ANGELO, consigliere (sindaco p.t.)**

- **SANTORO Mauro, consigliere (sindaco p.t.)**

I nominati componenti del consiglio di amministrazione all'uopo intervenuti, accettano la nomina e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la legale rappresentanza della società.

ARTICOLO 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 5 - Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società e dei costituiti, solidalmente.

Le parti dichiarano che l'ammontare approssimativo delle spese per la costituzione della società è di circa Euro Tremila.

ARTICOLO 6 - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dallo statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

"GAL SIBARITIDE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SOCI - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice civile una Società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata: "G.A.L. Sibaritide società consortile a responsabilità limitata".

La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la denominazione abbreviata : **"GAL SIBARITIDE s.c.r.l."**.

ARTICOLO 2 - La Società consortile ha sede nel Comune di Amendolara all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale e quella secondaria nell'ambito dei Comuni sopra indicati. Spetta, invece, ai soci deliberare il trasferimento della sede legale in Comuni diversi da quello sopraindicato.

ARTICOLO 3 - Alla Società possono partecipare Enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica e private, Istituti di Credito nonché Enti, Associazioni o altri soggetti privati o loro organizzazioni interessati all'oggetto sociale e che condividono lo scopo della società.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante

dal Registro delle Imprese. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Registro imprese. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 4 - La durata della società consortile è fissata fino al **31 dicembre 2040 (duemilaquaranta)**, essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea da assumere in forma collegiale.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 5 - La società consortile, con scopo mutualistico e senza fine di lucro opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi degli associati, secondo quanto stabilito nel presente statuto ed intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali della Sibaritide e zone ad esse limitrofe, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
- b) animazione dello spazio rurale;
- c) concorso allo sviluppo delle zone rurali e delle aree interne;
- d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

	f) formazione professionale ed ausili all'occupazione, compresi i servizi di	
	sostituzione temporale;	
	g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi	
	anche informatici e telematici;	
	h) studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le	
	precedenti.	
	La società, inoltre, nell'ambito della programmazione della Unione	
	Europea, della programmazione nazionale, regionale e locale, fornirà i	
	servizi generali e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività	
	direttamente ad essi riferibili.	
	La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte	
	le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà	
	compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e	
	comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti	
	del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni,	
	avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che	
	indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio.	
	La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità previste	
	dagli artt. 2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici	
	e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui	
	sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli	
	aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.	
	TITOLO III	

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 6 - Il capitale è fissato in **Euro 29.600,00**

(ventinovemilaseicento virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge; la maggioranza del capitale sociale dovrà sempre essere di proprietà di privati persone fisiche e/o persone giuridiche.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 7 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti al registro imprese mediante raccomandata con A.R. e/o

	posta elettronica certificata; detta comunicazione può essere omessa	
	qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di	
	aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del	
	termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto	
	di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che	
	esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta,	
	hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che	
	siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per	
	l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere	
	collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e	
	salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il	
	caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere	
	espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere	
	attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo	
	che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, così come nel	
	caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante	
	conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del	
	diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il	
	diritto di recesso a norma del successivo articolo 27 del presente statuto.	
	Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del	
	capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,	
	compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la	
	delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del	
	conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve	
	farsi in denaro.	

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

L'Assemblea Ordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del C.C., il versamento da parte di soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura non superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo. L'Assemblea può deliberare che conferimenti da singoli soci consortisti siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci consortisti.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci consortisti di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato per specifici obiettivi coerenti con lo scopo sociale.

ARTICOLO 8 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 9 - La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 10 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ARTICOLO 11 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, fermo

restando che la maggioranza del capitale sociale sia di titolarità di privati,

siano essi persone fisiche e/o giuridiche.

Le quote sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla

Società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel Registro

delle Imprese. Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei

confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente

annotazione sul titolo o al Registro imprese.

La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del

Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 giorni dalla

comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei

requisiti richiesti per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dal 3°

comma del presente articolo in merito al possesso delle quote.

Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo

ed allo Statuto.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà

darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a

mezzo Raccomandata con A.R. e/o posta elettronica certificata, indicando

l'acquirente, il quantitativo di quote da cedere, nonché il prezzo e le

condizioni richieste per la vendita. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri

soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione stessa. Nel caso in cui uno o più soci non

avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la

prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero

dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di

prelazione.

Decorsi 60 giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo ove abbia ottenuto dall'Organo Amministrativo il preventivo assenso di cui al presente articolo.

ARTICOLO 12 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo, fermo restando che la maggioranza degli amministratori sia privata;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci o di esclusione di soci;

f) le decisioni di cui al successivo articolo 29.

ARTICOLO 14 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo

art. 15, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base

del consenso espresso per iscritto, purché venga redatto apposito

documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni

alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che

dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere

visione). Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta nel

documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o

astenuiti, e su richiesta di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia

consenzienti che astenuiti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta,

oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle

decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di

tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque

giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,

scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno

esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato",

o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione,

con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il

motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione

dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo

ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le

decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto

favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale

sociale.

ARTICOLO 15 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.

13, secondo comma, lettere d), e), f) , in tutti gli altri casi espressamente

previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno

o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un

terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate

mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo

anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo

amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione

con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo

scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro imprese

(nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi

similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di

posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente

comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle

Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vice presidente o dall'Amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 17 - Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. I soci intervenienti e i mandatari non possono essere portatori di più di 3 (tre) deleghe ciascuno.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi previsti dal precedente art. 13, comma 2, lett. d), e) ed f) nei quali delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvi i casi in cui il presente statuto prevede maggioranze qualificate specifiche più elevate.

Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19 - La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici), la maggioranza dei quali deve essere designata dai soci privati, persone fisiche e/o giuridiche e la restante

parte dalle persone giuridiche pubbliche.

Gli amministratori designati dai soci persone giuridiche pubbliche decadono automaticamente con la fine del proprio mandato elettivo e si dovrà provvedere alla elezione dei nuovi consiglieri. Gli stessi partecipano al Consiglio di Amministrazione esclusivamente in forza della carica elettiva ricoperta nell'ente di appartenenza e non come persone fisiche.

Solo gli amministratori designati dai soci privati potranno essere anche non soci, fermo restando il sistema di nomina sopra precisato.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ARTICOLO 20 - Gli Amministratori resteranno in carica cinque anni. La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 21 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se non vi abbiano provveduto i soci in occasione della nomina, e un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere scelto dai soci persone giuridiche pubbliche, il vice presidente tra i soci privati.

ARTICOLO 22 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 24 comma 1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente

art. 15.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 24.

ARTICOLO 23 - Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 23 ultimo comma, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà l'assenso alla cessione di quote o di diritti di opzione;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore delegato, che deve essere scelto tra i soci persone fisiche e/o giuridiche private e, se del caso, il Comitato Esecutivo e i Comitati tecnici;
- nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi e affida incarichi a terzi;
- può nominare Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto;

- delibera in materia di contratti d'appalto.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati o il Revisore.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni la riunione del consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 18 del presente statuto.

ARTICOLO 24 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C.

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di soci e le modifiche dell'atto costitutivo.

Tutte le cariche sociali, escluso l'organo di controllo, non sono remunerate.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad uno o più dei propri componenti, che siano persone fisiche.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE

ARTICOLO 25 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 26 - I soci, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore, determinandone competenze e poteri.

In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO IX

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 27 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di

	liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della	
	società, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una	
	rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti	
	dalla legge o dal presente Statuto.	
	Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve	
	inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una	
	dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel	
	Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni	
	dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o	
	comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non	
	soggetta a pubblicazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal	
	momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.	
	Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso	
	di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.	
	Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono	
	darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine	
	massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità,	
	mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di	
	partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per	
	individuare concordemente un terzo acquirente.	
	Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a	
	titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a	
	favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare	
	l'opera o i servizi oggetto di conferimento.	

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis.

TITOLO X

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 28 - Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili come segue:

- una quota del 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge;

- la restante parte, in relazione alla natura consortile della società, è interamente reinvestita per il perseguimento delle finalità sociali.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con

deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le
modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito
alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 27 del
presente statuto.

TITOLO XII

GIURISDIZIONE

ARTICOLO 30 - La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria della sede sociale.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 31 - Per quanto non è espressamente contemplato nel
presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali in materia.

Per la sottoscrizioni ai margini dei fogli del presente atto le parti
concordemente delegano i signori Adduci Rocco, Filippelli Ranieri Marcello
Silvestro e Beraldi Francesco.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di
averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai
comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano, confermano e, con me
notaio, lo sottoscrivono in calce, alle ore diciotto e trenta.

Scritto con sistema elettronico sotto la mia direzione da persona di mia
fiducia ed integrato in parte di mio pugno, su quindici fogli di cui occupa
cinquantasei pagine intere e quanto sin qui della cinquantasettesima.

